



STATUTO

Art. 1 – Denominazione e sede

E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE SOLIDAL ONLUS" con sede in Alessandria, piazza della Liberta 28.

L'acronimo ONLUS sarà automaticamente sostituito dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione della Fondazione al RUNTS ed alla decorrenza del termine di cui all'art 104 comma 2 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Alessandria non comporta la modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio d'Amministrazione e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative nel territorio della Provincia di Alessandria.

Art. 2 – Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue finalità di sviluppo sociale ed opera prioritariamente nel territorio della provincia di Alessandria ed aree limitrofe.

Scopo della Fondazione è lo svolgimento di attività nei settori della beneficenza nei confronti di categorie particolarmente vulnerabili e a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, dell'istruzione della formazione, della ricerca e della cultura.

In particolare la Fondazione, al fine di raggiungere tali finalità, si propone di svolgere le seguenti attività:

- promuovere e svolgere attività di formazione con iniziative di sostegno a favore di giovani meritevoli e in condizioni di disagio economico, principalmente mediante l'erogazione di borse di studio, contributi o altre liberalità;
- promuovere e sostenere progetti di ricerca scientifica ed anche di interesse sociale orientati all'approfondimento delle problematiche economiche, sociali e di solidarietà sociale della Provincia di Alessandria e delle province limitrofe, da svolgersi preferibilmente d'intesa con università, enti di ricerca anche in ambito sanitario e istituzioni culturali nazionali, pubblici o privati;
- promuovere e sostenere, mediante erogazione di liberalità, la realizzazione di progetti di costruzione e riqualificazione delle sedi che ospitano istituzioni scolastiche e culturali, con particolare riguardo a quelle situate nell'ambito territoriale della Provincia di Alessandria e delle



province limitrofe, favorendo idonee forme di collaborazione con gli enti istituzionali regionali e locali competenti;

- promuovere ed appoggiare programmi di sostegno per estendere il diritto allo studio e l'affermazione della personalità di quei giovani che vivono in situazioni di disagio;
- promuovere e sostenere progetti di recupero e riqualificazione del patrimonio artistico, architettonico ed ambientale nazionale con specifico riferimento alla tutela di beni di interesse storico con particolare riguardo a quelli compresi nel territorio della Provincia di Alessandria e delle province limitrofe;
- sostenere progetti di utilità sociale in particolare nei settori dell'istruzione e formazione, della promozione della cultura e dell'arte, della tutela, promozione e valorizzazione di attività culturali e delle cose di interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, della ricerca scientifica, dello sport dilettantistico, dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria e della tutela dei diritti civili.

A tal fine la Fondazione:

- a) promuove la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata in beneficenza per le finalità sopra indicate;
- b) promuove la raccolta, diretta o indiretta, di fondi da erogare – unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio – a favore dei progetti e delle iniziative di cui alle suindicate finalità;
- c) promuove ed attua ogni forma di stabile collaborazione ed integrazione con tutti i progetti di organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale del territorio di riferimento;
- d) promuove lo sviluppo di una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio di riferimento, anche attraverso ricerche, studi e ricerche, convegni, seminari di studio dibattiti e tavole rotonde sui temi oggetto dello scopo, pubblicazioni e periodici, da svolgere in via connessa, quali attività strumentali;
- e) allestisce, gestisce e sovrintende iniziative educative, musei e biblioteche, organizza mostre, rappresentazioni, concerti od eventi in genere, sempre nell'ambito delle suindicate finalità;
- f) promuove ed organizza tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il pubblico;
- g) collabora con altri enti privati o pubblici impegnati in iniziative di erogazione a favore di soggetti del territorio di riferimento;
- h) promuove e sostiene iniziative volte a creare, in varie forme, stabili fondi di dotazione destinati ai propri fini;
- i) assiste coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli culturali, amministrativi, legali e fiscali alla diffusione di una cultura della donazione, offrendo anche la possibilità di



costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purché nei limiti delle proprie finalità statutarie.

La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività secondarie e strumentali a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse e purché non incompatibili con la sua natura di fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge; è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Tali attività potranno essere individuate con apposita delibera da parte del consiglio di amministrazione secondo la normativa vigente.

La Fondazione:

- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3 – Patrimonio

Il patrimonio di dotazione della Fondazione è costituito dai beni conferiti, a tale titolo, dal fondatore “Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria” e descritti nell’atto costitutivo della Fondazione stessa.

Il patrimonio minimo della Fondazione ai sensi dell’art. 22 comma 4 della legge 117/2017 è di euro 30.000 ed è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Tale patrimonio potrà venire alimentato con ulteriori donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni del fondatore e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento, dai donanti espressamente destinati all’incremento del patrimonio di dotazione.

Qualora il patrimonio minimo risultasse diminuito di oltre 1/3 in conseguenza di perdite l’organo di amministrazione dovrà senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell’Ente. In caso di inerzia del sopracitato organo si dovrà attivare l’Organo di Controllo.



Il fondo di gestione sarà costituito dai contributi, erogazioni, liberalità messi a disposizione, a tale titolo, dal fondatore o da altri enti o persone. Tale fondo ed i redditi del patrimonio di dotazione costituiscono i mezzi per lo svolgimento dell'attività della Fondazione.

Le donazioni ricevute sono destinate al fondo di gestione salvo espressa volontà del donante che intenda destinarle in conto patrimonio di dotazione della Fondazione.

La Fondazione può accettare donazioni da soggetti che pongano sui redditi derivanti dal patrimonio da questi donato vincoli di destinazione legati a specifiche volontà del donante, purché conformi agli scopi ed alle finalità della Fondazione.

E' fatto obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio, anche mediante accantonamenti derivati da eventuale sua trasformazione.

Per le obbligazioni dell'Ente la Fondazione risponde soltanto con il suo patrimonio.

In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie; o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, dopo aver ottenuto il parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D. Lgs. 117/2017.

Art. 4 – Entrate

Per il raggiungimento dei suoi scopi e fini, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art.3;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi e fini statuari e non espressamente destinati dai donanti all'incremento del patrimonio;
- delle entrate derivanti da eventuali attività connesse.

Art. 5 – Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- un Vice Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo, se nominato;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri, se nominato.

Art. 6 – Il Presidente



Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio e rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente è nominato in prima istanza dal fondatore nell'atto costitutivo e resterà in carica fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo al primo esercizio della Fondazione la cui approvazione è prevista entro il mese di marzo 2015.

Successivamente il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto.

Il Presidente:

- a) definisce l'ordine del giorno, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, se nominato;
- b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e intrattiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- c) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- d) cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione, assicura il coordinamento organizzativo e funzionale delle attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione;
- e) esercita i poteri di spesa nei limiti deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- f) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva all'assunzione del provvedimento e comunque entro trenta giorni.

Art. 7 – Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato in prima istanza dal fondatore nell'atto costitutivo e resterà in carica fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo al primo esercizio della Fondazione la cui approvazione è prevista entro il mese di marzo 2015.

Successivamente il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto.

Il Vice Presidente può sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente con gli stessi poteri.

La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 8 – Consiglio di Amministrazione



Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri compreso tra dodici e quindici, determinato al momento della nomina.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati in prima istanza dal fondatore nell'atto costitutivo e resteranno in carica fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo al primo esercizio della Fondazione la cui approvazione è prevista entro il mese di marzo 2015.

Successivamente i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno nominati come segue:

a) cinque membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati da un Comitato di Nomina convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente. Il Comitato di Nomina è composto, in quanto operanti, dalle seguenti autorità territoriali di Alessandria (ovvero da soggetti da esse designati):

- il Prefetto;
- il Presidente dell'Ordine degli Avvocati;
- il Presidente del Consiglio Notarile;
- il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- un rappresentante del Banco BPM S.p.a.;

b) da un minimo di tre ad un massimo di sei membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria";

c) quattro membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio Generale della "Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria".

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere anticipatamente revocati.

In caso di cessazione o decadenza dalla carica di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione per qualsiasi motivo, il Presidente deve darne comunicazione, senza indugio, al soggetto che ha provveduto a nominarli il quale, entro tre mesi, dovrà provvedere a sostituirli. I nuovi membri nominati dureranno in carica fino a scadenza dell'intero Consiglio.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio stesso, ai sensi del D.lgs 117/2017.

Art. 9 – Decadenza e Esclusione

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive alle adunanze del Consiglio non giustificate con motivazioni ritenute valide dal Presidente.



Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- l'aver subito condanne passate in giudicato per reati finanziari e fallimentari;
- l'essere nelle condizioni previste dall'art. 2382 C.C..

L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei membri in carica del Consiglio di Amministrazione, su segnalazione del Presidente, con contestuale nomina di nuovo Consigliere in sostituzione.

Art. 10 – Poteri

Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed inoltre di:

- a) eleggere il Presidente, il Vice Presidente e istituire eventualmente il Comitato Esecutivo;
- b) deliberare sulla costituzione e sulla composizione di altri comitati composti anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
- c) deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Presidente, dal Comitato Esecutivo o da almeno tre Consiglieri;
- d) deliberare eventuali modifiche dello statuto;
- e) deliberare lo scioglimento e l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio; con tale delibera il Consiglio di Amministrazione nomina anche uno o più liquidatori determinandone i poteri e stabilendone il compenso;
- f) redigere ed approvare entro il mese di novembre il bilancio preventivo per l'esercizio successivo; redigere ed approvare al termine di ogni anno il bilancio consuntivo di ogni esercizio entro il mese di marzo;
- g) stabilire direttive e collaborare attivamente alla raccolta dei fondi necessari per incrementare il patrimonio dell'ente, finanziare progetti d'utilità sociale, coprire le spese operative della Fondazione;
- h) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- i) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- j) formulare e pianificare i progetti per il raggiungimento dello scopo sociale anche costituendo appositi comitati;
- k) in assenza di una struttura operativa interna, stipulare accordi di servizio con entità esterne, preferibilmente senza scopo di lucro, per la gestione esternalizzata di funzioni e attività operative (i.e. segreteria, tenuta libri sociali, attività di comunicazione); in tali accordi viene anche identificato



un soggetto da individuarsi nell'ambito della struttura operativa dell'entità esterna che assume la veste di Procuratore con l'attribuzione dei poteri previsti nell'accordo stesso;

l) stipulare convenzioni quadro con i soggetti con cui collabora alla realizzazione di progetti comuni al fine di definire linee d'azione, risorse e tempi e identificare un Procuratore da individuarsi nell'ambito della struttura operativa del partner progettuale, che curerà gli aspetti amministrativi dello stesso ed il corretto perseguimento dei fini convenuti, esercitando i poteri previsti nella convenzione stessa;

m) nominare i Procuratori di cui alle due lettere precedenti determinandone durata, poteri e compiti;

n) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione, ivi compresi eventuali atti di alienazione patrimoniale;

o) approvare eventuali regolamenti interni;

p) nominare eventualmente il Collegio dei Probiviri;

q) conferire deleghe su materie particolari;

r) deliberare in merito alla sussistenza delle cause di esclusione dei membri del Consiglio;

s) individuare le attività diverse da quelle di interesse generale secondo la normativa vigente;

t) deliberare sull'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Alessandria;

u) compito del consiglio è quello di provvedere a mantenere correttamente i rapporti con il RUNTS trasmettendo annualmente la documentazione richiesta ed aggiornando le informazioni ai sensi dell'art. 48 comma 1-2-3 D.lgs 117/2017.

Art. 11 – Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni tre mesi e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta scritta di almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'invito ai membri del Consiglio ed ai Revisori, a mezzo lettera raccomandata o telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni interi prima dell'adunanza o in casi di urgenza mediante telegramma o telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati anche senza il rispetto del predetto termine almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono regolarmente assunte, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci effettivi se nominati, oppure questi ultimi, se non presenti, siano stati informati.



Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenze o teleconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che siano loro stati comunicati i documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le modifiche dello statuto e le delibere conseguenti allo scioglimento dell'ente occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei membri del Consiglio.

Art. 12 – Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo, se nominato, è composto da cinque membri. E' costituito dal Presidente, dal Vice Presidente e da altri membri designati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti. Al Comitato Esecutivo competono su delega e sotto il controllo del Consiglio di Amministrazione i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Comitato Esecutivo provvederà all'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che perverranno direttamente alla Fondazione, così come curerà il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui dispone anche mediante l'esercizio diretto (o indiretto) delle corrispondenti attività economiche nell'ambito delle direttive e delle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione. Le adunanze del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente di norma ogni mese e ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario od opportuno o su richiesta di almeno due dei suoi membri, mediante invito da recapitarsi ai membri dello stesso ed ai Revisori almeno cinque giorni prima della adunanza mediante lettera raccomandata o telefax o posta elettronica e, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima mediante telegramma o telefax o posta elettronica.

Le adunanze del Comitato Esecutivo sono validamente costituite con la presenza di almeno tre membri in carica.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Art. 13 – Collegio dei Revisori



Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati in prima istanza dal fondatore nell'atto costitutivo, i quali resteranno in carica fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo al primo esercizio della Fondazione la cui approvazione è prevista entro il mese di marzo 2015.

Successivamente i componenti del Collegio dei Revisori saranno designati dal Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria" tra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Alessandria.

Il Collegio è presieduto da un Presidente nominato in prima istanza dal fondatore nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria".

Il Collegio dei Revisori deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità.

I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono partecipare a quelle del Comitato Esecutivo.

Il Collegio dei Revisori dura in carica tre esercizi e i suoi componenti possono essere riconfermati. Le cariche sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'art.10 comma 6 lettera c) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 14 – Procuratori

Il Consiglio di Amministrazione nomina i Procuratori di cui all'art. 10 lett. k) e l) e ne determina i poteri e le funzioni.

In caso di assenza o impedimento, i Procuratori sono sostituiti dal Presidente .

Essi collaborano, per le attività di competenza:

- a) alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
- b) all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.
- c) alla gestione delle attività assegnate nell'ambito degli accordi di servizio e/o dei progetti, dei quali sono responsabili del buon andamento.

I Procuratori possono partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione e, qualora costituito, del Comitato Esecutivo con parere consultivo .

Art. 15 – Collegio dei Proviviri



Il Collegio dei Probiviri, se nominato, è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre esercizi; i membri del Collegio dei Probiviri possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere eventuali controversie che sorgessero tra gli organi della Fondazione, tra la Fondazione e i donatori e tra la Fondazione ed i beneficiari delle somme.

Il Collegio dei Probiviri giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

La carica di membro del Collegio dei Probiviri è gratuita.

Art. 16 – Libri verbali

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo devono essere trascritti su appositi registri in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione.

I verbali delle verifiche del Collegio dei Revisori devono essere trascritti su apposito registro.

Art. 17 – Bilancio

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di marzo di ciascun anno il Presidente della Fondazione, con il supporto del competente Procuratore, predisporrà lo schema del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente. Il bilancio consuntivo dovrà essere redatto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di aprile .

Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Presidente della Fondazione, con il supporto del competente Procuratore, predisporrà lo schema del bilancio preventivo per l'esercizio successivo. Il bilancio preventivo dovrà essere redatto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di novembre.

Art. 18 – Destinazione degli utili

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione, nonché di quelle ad esse direttamente connesse.

Durante la vita della Fondazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o per regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 19– Norme residuali



Per ogni ulteriore definizione dell'attività e del funzionamento della Fondazione può farsi luogo alla redazione di apposito documento che disciplini le modalità di funzionamento della Fondazione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto vengono a richiamarsi le vigenti disposizioni del Titolo IV del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e del Codice Civile in quanto compatibili.

Art. 20 – Norma transitoria

Gli adeguamenti apportati al presente Statuto, ex D. Lgs. 117/2017, come anche la cessazione delle vecchie clausole statutarie, divenute incompatibili con il citato D. Lgs. 117/2017, avranno efficacia alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Alessandria 24 febbraio 2022